

Causa C-304/05

Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 79/409/CEE — Conservazione degli uccelli selvatici — Valutazione dell’impatto ambientale di lavori di adattamento di piste da sci»

Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 19 aprile 2007 . . . I - 7500
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 20 settembre 2007 I - 7519

Massime della sentenza

1. *Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43 — Autorizzazione di un piano o di un progetto su un sito protetto (Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, n. 3)*
2. *Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43 — Autorizzazione di un piano o di un progetto su un sito protetto per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, n. 4)*

3. *Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43 — Zone di protezione speciale*
(Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, n. 2)
4. *Ricorso per inadempimento — Prova dell'inadempimento — Onere incombente alla Commissione*
(Art. 226 CE; direttive del Consiglio 79/409, art. 4, e 92/43, art. 6, nn. 2-4)

1. L'art. 6, n. 3, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, prevede un procedimento di valutazione diretto a garantire, mediante un controllo preventivo, che un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito interessato, ma idoneo ad avere incidenze significative sullo stesso, possa essere autorizzato solo se non pregiudicherà l'integrità di tale sito. La nozione di «opportuna valutazione» che figura nella detta disposizione, la quale non definisce alcun metodo particolare per lo svolgimento della stessa, dev'essere concepita in modo tale che le autorità competenti possano acquisire la certezza che un piano o un progetto non pregiudicherà l'integrità del sito di cui trattasi, dato che, quando sussiste un'incertezza circa la mancanza di tali effetti, le dette autorità sono tenute a negare l'autorizzazione richiesta.

quale evidenzi esso stesso il carattere sommario e frammentario dell'analisi delle ripercussioni ambientali dei lavori di cui trattasi e rilevi un numero considerevole di elementi che non sono stati presi in considerazione, che raccomandandi, in particolare, ulteriori analisi morfologiche e ambientali nonché un nuovo esame degli effetti delle opere, nel loro contesto globale, sulla fauna selvatica in generale e sulla situazione di talune specie tutelate, in particolare nella zona di foresta da disboscare, e consideri che la realizzazione delle opere progettate, auspicabile da un punto di vista economico, deve avvenire nel rispetto di numerose condizioni e prescrizioni di tutela, non costituisce una valutazione opportuna sulla quale le autorità nazionali possano fondarsi per autorizzare i lavori ai sensi del detto art. 6, n. 3.

Uno studio sulle valutazioni che possono essere considerate opportune ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva 92/43, il

Una relazione sulle valutazioni che possono essere considerate opportune ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva 92/43, concepita come un'occasione per

presentare ulteriori proposte di miglioramento del bilancio ambientale degli interventi previsti, sottolineando l'importanza di valutazioni da effettuarsi progressivamente, in particolare in base a conoscenze e precisazioni che possono emergere nel corso del processo di realizzazione del progetto, e che non contiene, quanto agli uccelli per i quali il sito è stato classificato zona di protezione speciale, un elenco esaustivo degli uccelli selvatici ivi presenti, non costituisce una valutazione opportuna sulla quale le autorità nazionali possano fondarsi per autorizzare i lavori ai sensi del detto art. 6, n. 3.

2. L'art. 6, n. 4, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, il quale prevede che, qualora, nonostante conclusioni negative circa la valutazione dell'incidenza effettuata in conformità all'art. 6, n. 3, primo periodo, di tale direttiva, un piano o progetto debba essere comunque realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e in mancanza di soluzioni alternative, lo Stato membro possa adottare ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata, dev'essere interpretato restrittivamente, in quanto disposizione derogatoria rispetto al criterio di autorizzazione previsto dal secondo periodo del n. 3 del citato articolo.

Non possono essere considerate valutazioni opportune ai sensi di tale articolo rapporti e studi caratterizzati da lacune e dall'assenza di rilievi e di conclusioni completi, precisi e definitivi atti a dissipare qualsiasi ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori previsti nella zona di protezione speciale in questione. Rilievi e conclusioni di tale natura sono indispensabili affinché le competenti autorità siano in grado di acquisire la certezza necessaria per adottare la decisione che autorizza i detti lavori.

Il detto art. 6, n. 4, può essere applicato solo dopo che l'incidenza di un piano o di un progetto sia stata valutata ai sensi n. 3 di questo stesso articolo. La conoscenza di tale incidenza con riferimento agli obiettivi di conservazione relativi al sito in questione costituisce, infatti, un presupposto imprescindibile ai fini dell'applicazione del detto n. 4, dato che, in assenza di tali elementi, non può essere valutato alcun requisito di applicazione di tale disposizione di deroga. L'esame di eventuali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e quello dell'esistenza di alternative meno dannose richiedono, infatti, una ponderazione con riferimento ai danni

(v. punti 56-58, 62-71)

che il piano o il progetto in questione cagiona al sito. Inoltre, per determinare la natura di eventuali misure compensative, i danni al detto sito devono essere individuati con precisione.

tuti alberi provocando l'annientamento dei siti di riproduzione delle dette specie. Questi lavori e le loro ripercussioni sulla detta zona di protezione speciale sono, infatti, incompatibili con lo status giuridico di tutela di cui avrebbe dovuto beneficiare la detta zona in forza dell'art. 6, n. 2, della direttiva 92/43.

(v. punti 81-83)

(v. punti 91-92, 94-96)

3. Attività che incidono su una zona di protezione speciale possono violare l'art. 6, nn. 3 e 4, nonché, contemporaneamente, il n. 2 dello stesso articolo della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Infatti, quando un'autorizzazione sia stata accordata per un piano o progetto in modo non conforme all'art. 6, n. 3, il quale prescrive una valutazione opportuna preventiva dell'incidenza del detto piano o progetto, può essere rilevata una violazione del n. 2 del detto articolo, che stabilisce l'obbligo di adottare opportune misure di tutela, ove risultino dimostrati il degrado di un habitat ovvero perturbazioni che colpiscono le specie per le quali la zona in questione è stata designata.

4. Nell'ambito di un procedimento per inadempimento avviato ai sensi dell'art. 226 CE, spetta alla Commissione provare l'asserita inadempienza. Ad essa spetta infatti fornire alla Corte tutti gli elementi necessari perché quest'ultima accerti l'esistenza di tale inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione.

Tale degrado è dimostrato allorché, in una foresta all'interno di una zona protetta, che costituisce l'habitat di specie di uccelli protetti, vengono abbat-

Qualora la gestione di una zona classificata zona di protezione speciale ai sensi delle disposizioni dell'art. 4 della direttiva 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, sia disciplinata da diversi strumenti giuridici di diritto nazionale, spetta alla Commissione produrre la prova che il contesto giuridico delineato da tali diversi strumenti non è idoneo a conferire alla detta

zona un adeguato status di tutela. Riferirsi semplicemente all'adozione da parte dell'autorità amministrativa di una decisione di autorizzazione contraria all'art. 6, n. 2-4, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, non basta a

dimostrare l'incompatibilità del detto contesto giuridico con l'art. 4 della direttiva 79/409.

(v. punti 105-108)